



Procedura Whistleblowing

INDICE

1. OGGETTO	4
2. DEFINIZIONI	4
3. LA SEGNALAZIONE	5
4. CANALI DI SEGNALAZIONE	5
5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - PRINCIPI GENERALI	5
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO	6
7. TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE - DIVIETO DI RITORSIONI	7
8. RISERVATEZZA	8
9. TUTELA DEL SEGNALATO	8
10. RESOCONTO PERIODICO DI GESTIONE	8
11. PUBBLICITA' E ACCESSIBILITA' DELLA POLICY	9

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1 OGGETTO

1.1. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) e delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o di norme italiane), El.En. S.p.a. (“Società”) adotta la presente procedura per disciplinare le modalità di invio delle segnalazioni e di gestione delle stesse, agevolandone l’esecuzione, prevedendo il divieto di azioni ritorsive di qualsiasi tipo nei confronti di chi segnali e l’introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

1.2. La presente procedura (di seguito “Procedura Whistleblowing”) si applica a tutte le società del Gruppo El.En. (“Gruppo”).

1.3. La Procedura Whistleblowing disciplina:

- a) le modalità operative di effettuazione e trasmissione delle segnalazioni, il relativo processo di ricezione, di analisi e di trattamento e fornisce indicazioni riguardo alle forme di tutela predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti.
- b) l’attività svolta dal soggetto che riceve e gestisce la segnalazione al fine di accertare la validità e fondatezza delle segnalazioni e di intraprendere, se del caso, le opportune azioni correttive e disciplinari.

2 DEFINIZIONI

Nel presente documento i seguenti termini hanno i seguenti significati:

Segnalazione: qualsiasi comunicazione, relativa a informazioni su Violazioni (come di seguito definite), eseguita secondo le modalità descritte nella presente procedura.

Segnalante: o «persona segnalante» è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società che costituiscano o possano costituire una violazione di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale) o dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico o nelle policy o procedure adottate dalla Società o dalle società appartenenti al Gruppo (ivi compreso il Codice Etico) o che possano causare qualsiasi tipo di danno (economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale, ecc.) al Gruppo o uno dei Destinatari (come di seguito definiti), nonché in generale comportamenti, commissivi od omissivi, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Destinatari della presente procedura sono:

- i dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e soci/azionisti della Società e/o delle società del Gruppo;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e i soci della Società e/o delle società del Gruppo.

Gestore: è il soggetto destinatario e gestore della segnalazione nonché incaricato della gestione del canale di segnalazione; la Società attualmente ha individuato un gestore esterno identificato nell’organismo di vigilanza della Società istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 (“Organismo di Vigilanza”)

3 LA SEGNALAZIONE

3.1. I Destinatari, a conoscenza di Violazioni, sono invitati a effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

3.2. Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e essere circostanziate con informazioni precise e adeguate in modo da risultare facilmente verificabili. Le Segnalazioni devono essere fatte con senso di responsabilità e dirette alla tutela di interessi comuni.

4 CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1. Le modalità di segnalazione sono pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo <https://elengroup.com/it/gestione-delle-segnalazioni>.

Esse, quindi, possono essere inoltrate utilizzando i seguenti canali e modalità:

- via e-mail all’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza: elen.odv@gmail.com (canale informatico);
- mediante posta ordinaria all’indirizzo della Società indirizzandolo alla attenzione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza;
- contattando telefonicamente l’Organismo di Vigilanza ai recapiti indicati sul sito internet della Società (<https://elengroup.com/it/gestione-delle-segnalazioni>);
- in occasione di un incontro previo appuntamento da richiedere tramite uno dei predetti canali di contatto.

4.2. Nei casi previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 le Segnalazioni possono essere inoltrate, quale segnalazione esterna tramite il software messo a disposizione da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) accessibile dal seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

5 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - PRINCIPI GENERALI

5.1. Tutte le Segnalazioni pervenute con le modalità di cui all’art. 4 che precede sono prese in esame dal Gestore, il quale è organo collegiale costituito da un minimo di tre a un massimo di cinque soggetti, tutti specificamente formati.

Esso è organismo autonomo e indipendente e gestisce le Segnalazioni con diligenza e professionalità, nel rispetto del codice deontologico dell’eventuale ordine professionale di appartenenza

dei singoli componenti e dal Codice Etico della Società e del Gruppo; i relativi componenti possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

5.2. Il Gestore esamina le Segnalazioni pervenute, le istruisce e adotta ogni iniziativa che ritenga a suo giudizio utile e adeguata a valutare la pertinenza e la fondatezza della Segnalazione garantendo, in un tempo ragionevole, un processo di Gestione equo, informato e rispettoso.

Cura che la condotta del processo di Gestione e gli esiti dello stesso siano in accordo con le policy e il Codice Etico adottati dalla Società e dal Gruppo.

Persegue il continuo miglioramento del processo di Segnalazione e di Gestione e la prevenzione di comportamenti scorretti e in mala fede. Eventuali segnalazioni e feedback ottenuti dal management vengono utilizzati per migliorare il processo e la gestione delle segnalazioni.

5.3. Nel corso della attività di Gestione della Segnalazione il Gestore garantisce:

- l'anonimato del Segnalante nei confronti della Società fino a manifestazione di diversa volontà dello stesso;
- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di Gestione;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni ed alle relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza¹;
- la Gestione e la conservazione dei documenti nella osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali².

6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO

6.1. Analisi preliminare

Le Segnalazioni ricevute dal Gestore sono oggetto di analisi preliminare svolta al fine di verificare la presenza di dati e informazioni sufficienti e adeguati a valutarne la fondatezza.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e dei professionisti esterni che ritenga necessari e di chiedere al Segnalante ogni ulteriore informazione e/o documentazione utile.

Al termine dell'analisi preliminare il Gestore:

- a) procede all'archiviazione, motivandola, qualora sia emersa l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione; oppure
- b) procede all'avvio della fase di approfondimento laddove emergano o siano oggettivamente desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la Segnalazione.

6.2. Approfondimento specifico e istruttoria

6.2.1. Qualora la analisi preliminare di cui alla clausola precedente non si concluda con l'archiviazione motivata della Segnalazione, il Gestore invia conferma di ricezione della Segnalazione al Segnalante tramite lo stesso canale di segnalazione per inoltrarla e procede ad avviare la fase di

approfondimento specifico.

Durante tale fase il Gestore:

- a. Formula quesiti e chiede informazioni al Segnalante al fine di consentire allo stesso di fornire gli elementi caratterizzanti della Segnalazione, fornendo allo stesso ove opportuno il supporto necessario per la compiuta rappresentazione della fattispecie;
- b. Si avvale, se ritenuto opportuno, delle funzioni aziendali competenti della Società e/o di consulenti esterni;
- c. Consulta ove opportuno il Collegio Sindacale e gli altri eventuali organi di controllo della Società o del Gruppo;
- d. Procede alla chiusura della Segnalazione in un termine ragionevole da valutarsi sulla base della complessità del contenuto della Segnalazione ricevuta e in ogni caso entro 3 mesi dal ricevimento della stessa.

6.2.2. Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Gestore inoltra il solo contenuto della Segnalazione epurato dai riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere.

I soggetti coinvolti dal Gestore per le attività di analisi e approfondimento osservano le medesime regole di condotta previste per il Gestore.

Al termine dello svolgimento delle attività loro delegate dal Gestore, i soggetti coinvolti nella Gestione inviano al Gestore una relazione scritta sulle attività di indagine svolte e sull'esito degli accertamenti eseguiti.

6.3. Esito del processo di Gestione

Al termine della fase di approfondimento specifico e della istruttoria, il Gestore, alternativamente:

- a) archivia qualora l'istruttoria abbia dato esito negativo e il Gestore valuti l'infondatezza della Segnalazione dandone notizia scritta al Segnalante tramite lo stesso canale di inoltro della stessa; oppure
- b) conclude il processo di Gestione comunicandolo al Segnalante tramite lo stesso canale di inoltro della stessa e alla Società comunicando l'esito delle indagini e le azioni raccomandate al fine di porre rimedio alle carenze di controllo emerse.

In particolare, il Gestore in caso di esito positivo della fase di approfondimento specifico:

- sottopone i risultati alla valutazione della Direzione del Personale, e/o del Collegio Sindacale, a seconda dell'oggetto della Segnalazione
- suggerisce le eventuali azioni da intraprendere per mitigare il rischio e le deficienze di controllo emerse dalla Segnalazione;
- suggerisce eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo fornitori della Società) e/o se sia necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendenti investite di funzioni di vigilanza e controllo (es. Consob);
- sollecita, compatibilmente con lo Statuto dei Lavori e le altre norme applicabili, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio dello stesso.

7 TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE - DIVIETO DI RITORSIONI

7.1 Al Segnalante che abbia agito in buona fede è garantita la assenza di ritorsioni o discrimina-

¹ L'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 prevede che "Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018";

² Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24/2023.

zioni, dirette o indirette, tentate o effettive.

Chiunque contravvenga a tale disposizione è soggetto, qualora dipendente, a procedimento disciplinare e qualora fornitore/collaboratore alla risoluzione del contratto di fornitura/collaborazione fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno provocato alla Società dalla condotta posta in essere in violazione di tale precetto.

7.2 Il Segnalante che abbia proceduto alla Segnalazione con dolo o colpa grave, abbia addotto Violazioni rivelatisi false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque abbia agito al solo scopo di danneggiare la Società è passibile se lavoratore subordinato a procedimento disciplinare e nei casi più gravi al licenziamento per giusta causa, qualora fornitore/collaboratore alla risoluzione del contratto di fornitura/collaborazione fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno provocato alla Società dalla condotta posta in essere.

8 RISERVATEZZA

8.1. La Società e il Gestore garantiscono la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, del segnalato e di eventuali Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta, tranne il caso in cui gli stessi abbiano fornito il proprio consenso esplicito, o laddove la comunicazione costituisca un obbligo necessario nell'ambito di indagini da parte delle autorità pubbliche o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile. In ogni caso, tutte le informazioni contenute nelle Segnalazioni non possono in alcun modo essere utilizzate o divulgate per finalità diverse da quelle relative alla gestione delle stesse.

8.2. La circolazione delle informazioni relative alla Segnalazione e alla Gestione avviene nella osservanza del Regolamento per il trattamento delle informazioni societarie di El.En. S.p.A. e della normativa primaria e secondaria alla quale la Società è soggetta in quanto quotata al mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

9 TUTELA DEL SEGNALATO

9.1. La Segnalazione è documentata tramite strumenti di registrazione audio o con verbalizzazione scritta.

9.2. La mera Segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

9.3. Qualora il Gestore proceda alla fase di approfondimento specifico e istruttoria di cui all'art. 6 che precede, esso procede a contattare il segnalato assicurandogli il diritto di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento e/o difesa.

10 RESOCONTO PERIODICO DEL GESTORE

10.1. Il Gestore fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno con cadenza annuale, una relazione riepilogativa delle Segnalazioni pervenute contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari ferma restando la completata tutela della riservatezza come sopra disciplinata.

10.2. Qualora le Segnalazioni riguardino una Società controllata, la relazione è inoltrata anche al rispettivo Organo amministrativo, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza.

11 PUBBLICITA' E ACCESSIBILITA' DELLA POLICY

11.1. La presente Procedura e le informazioni relative alle modalità di segnalazione sono pubblicate sull'apposita sezione del sito internet della Società accessibile anche alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.